

alla vigilia di un trattato con la Francia parebbe poco prudente, e, per parte mia, sono deciso a contrastarlo (*Benissimo!*).

**Presidente.** Onorevole Randaccio, mantiene o ritira la sua proposta?

**Randaccio.** La ritiro.

**Presidente.** Allora, pongo a partito l'articolo 2.

(*È approvato.*)

“ Art. 3. È vietata l'importazione dei generi medicinali e dei medicamenti composti non approvati dal Consiglio superiore di sanità.

(*È approvato.*)

“ Art. 4. I medicamenti semplici o composti contenenti spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa, debbono pagare la soprattassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro fabbricazione.

“ La misura della soprattassa è determinata dal Consiglio superiore di sanità, assistito da tre chimici designati dai ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare le disposizioni preliminari ed il nuovo repertorio della tariffa generale con decreto reale, che sarà presentato al Parlamento non più tardi del 31 dicembre 1887 per essere convertito in legge.

“ Il Governo del Re ha pure facoltà di modificare il repertorio della tariffa generale per mezzo di regio decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, nel mese successivo a quello della sua pubblicazione. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 6. La facoltà accordata dall'articolo 4 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (serie 3ª), di modificare con decreto reale, udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, lo tare per le botti, botticelle, caratelli e casse contenenti zuccheri, è estesa a qualsiasi recipiente e per qualunque merce proveniente direttamente dall'estero o che esca dai Magazzini generali o dai Depositi franchi. ”

(*È approvato.*)

All'articolo 7 è proposta dalla Commissione la soppressione dell'ultimo capoverso.

Il Governo consente?

**Magliani, ministro delle finanze.** Consente.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Luzzatti, relatore.** È soppresso quell'ultimo capoverso, poichè circa i prodotti zuccherini, cui si riferiva, c'è tutta la grave questione dei canditi di Livorno e di Genova, che dovrà poi essere risolta.

**Presidente.** Allora rimane il solo primo capoverso.

Ne do lettura.

“ Art. 7. Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dell'industria e del commercio, ha facoltà di prescrivere con decreto reale che nuovi prodotti destinati all'esportazione siano ammessi alla restituzione del dazio sulle materie prime impiegate, e di variare le restituzioni vigenti in ragione de' nuovi dazi. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 8. Nel caso di ritorno dall'estero di vino nazionale stato conciato nel regno con spirito estero, si riscuoterà il dazio proprio del vino, il dazio e la soprattassa sulla intiera quantità di spirito contenutavi, senza difalco dei gradi di ricchezza naturale, ed il massimo della multa stabilita dall'articolo 69 del regolamento doganale per la mancata riesportazione dello spirito. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 9. Nel caso di ritorno dall'estero di vino nazionale stato conciato con spirito nazionale, per il quale ha luogo la restituzione della tassa di fabbricazione, se il rimborso è già avvenuto si riscuoterà il dazio proprio del vino, si ricupererà la somma restituita e si applicherà una multa eguale a questa somma. Se il rimborso non è ancora avvenuto, sarà rifiutato, e si procederà alla riscossione del dazio proprio del vino e di una multa eguale alla somma che si sarebbe dovuta restituire. ”

(*È approvato.*)

“ Art. 10. Quando il reingresso della merce di cui agli articoli 8 e 9 avviene per consentimento dell'Amministrazione, dietro dimanda regolare dell'interessato, si prescinderà dall'applicazione della multa. ”

Il Governo accetta quest'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione?

**Magliani, ministro delle finanze.** Lo accetta.

**Presidente.** Pongo a partito quest'articolo aggiuntivo.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato.*)

“ Art. 11. L'abbuono concesso dall'articolo 7 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (Serie 3ª)